

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1032

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FELISSARI, NARDONE, MONTECCHI, TATTARINI,  
ABATERUSSO, OLIVERIO, VISANI, STANISCIÀ,  
GRILLI, STRADA, MUSSI**

Norme per il riconoscimento della denominazione  
di origine dei prodotti agro-alimentari

*Presentata il 17 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole definire una normativa di riferimento in materia di riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agricoli al fine di assicurare una maggiore tutela del consumatore e nel contempo garantire e tutelare produzioni agro-alimentari aventi caratteristiche di tipicità e di qualità particolari.

Attualmente il procedimento di riconoscimento avviene attraverso la norma di legge per ogni prodotto: un procedimento lungo e improprio al potere legislativo e inoltre inadatto all'accertamento specialistico.

Inoltre, oggi, si è in presenza di una normativa frammentaria, in materia, deri-

vante sia da regolamenti comunitari che da convenzioni internazionali o anche da autonomi provvedimenti nazionali in cui si affrontano però aspetti parziali della tutela a volte di ordine positivo, come il riconoscimento delle aree o dei nomi geografici, a volte di ordine negativo, come i divieti dell'uso falso o fallace di nomi geografici.

Si impone, quindi, la necessità di ricondurre ad una disciplina autonoma l'attribuzione dei nomi geografici per prodotti tipici e originari di un dato luogo dal quale ritraggono qualità e rinomanza prodotti agro-alimentari, rilevandone nel contempo le caratteristiche peculiari.

Inoltre la presente proposta di legge si propone di definire una netta distinzione

fra i prodotti che indicano la sola provenienza e quindi non soggetti a regolamentazione, e i prodotti di denominazione di origine i quali non devono solo rispondere a definizioni di provenienza del prodotto ma a caratteri di tipicità e qualità determinati.

Agli articoli 1, 2, 3 si definiscono i termini concettuali e le condizioni necessarie per il riconoscimento della denominazione di origine per i prodotti agro-alimentari.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per la richiesta del riconoscimento.

Gli articoli 6 e 7 regolano e definiscono l'attribuzione di compiti di vigilanza e di controllo.

L'articolo 9 istituisce la commissione abilitata all'esame delle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Si considera denominazione di origine agli effetti della presente legge la denominazione geografica con cui viene designato un territorio delimitato o delimitabile per caratteristiche ambientali o storiche o il nome di un comune, provincia o regione utilizzati per designare un prodotto agricolo-alimentare che ne è originario la cui qualità o il cui carattere sono dovuti esclusivamente o essenzialmente a fattori naturali, umani o tradizionali connessi all'ambiente geografico. La denominazione di origine è riconosciuta con riferimento alla località che ha conferito al prodotto agro-alimentare la sua notorietà.

2. La zona di produzione di un prodotto agro-alimentare a denominazione di origine può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini quando in essi esistano analoghe condizioni naturali ed alla data di presentazione della domanda di riconoscimento si producano da almeno 10 anni prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione, i quali abbiano analoghe qualità o caratteri.

## ART. 2.

1. La denominazione di origine è riconosciuta ai prodotti tipici naturali o manufatti dell'agricoltura che abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico nel tempo e una considerevole notorietà usando la medesima denominazione.

## ART. 3.

1. È consentita l'aggiunta alla denominazione di origine di specificazioni atte ad

evidenziare determinate particolari caratteristiche del prodotto o la sua provenienza da sottozone.

ART. 4.

1. Le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei prodotti di cui alla presente legge devono essere presentate dagli interessati in triplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite la regione che ne trattiene una copia, trasmette le altre e ed esprime motivato parere.

2. Alla domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione del prodotto oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa devono essere documentate le ragioni che hanno indotto a proporre l'inserimento, nella zona di produzione, di eventuali territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazione della zona di produzione da precisarsi in una carta geografica di scala 1:25.000, entro la quale avviene la produzione del prodotto di cui trattasi;

c) indicazione della produzione media annuale del prodotto per il quale si chiede la denominazione;

d) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto di cui trattasi;

e) indicazione delle materie prime e dei metodi di preparazione;

f) documento comprovante l'adesione di un numero di produttori che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione.

3. Una copia della domanda con relativa documentazione è trasmessa a cura

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla commissione di cui all'articolo 9 per il previsto parere che deve essere espresso entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda stessa.

#### ART. 5.

1. Il riconoscimento della denominazione di origine è effettuato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Con il medesimo decreto è altresì approvato il relativo disciplinare di produzione.

2. Il disciplinare di produzione deve stabilire:

a) la denominazione di origine del prodotto;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) gli elementi atti a definire l'ambiente geografico e relativi fattori naturali ed umani che determinano le caratteristiche del prodotto;

d) l'eventuale istituzione di appositi albi per determinati prodotti;

e) l'obbligo e le modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinarne la disponibilità e controllarne il successivo commercio.

#### ART. 6.

1. Le ditte produttrici dei prodotti a denominazione di origine sono tenute a consentire la ispezione dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare nonché ad assicurare la tenuta e conservazione di registri e la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza dei prodotti e le modalità di lavorazione.

2. S'intende per ditta produttrice l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prodotto e sia autorizzata ai sensi delle leggi sanitarie vigenti.

## ART. 7.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è svolta dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità ciascuno per quanto di sua competenza.

## ART. 8.

1. I consorzi volontari possono essere incaricati, qualora rispondano a determinati requisiti, dai Ministeri competenti di svolgere la vigilanza sulla osservanza della presente legge, ad esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria riservate agli organi dello Stato.

## ART. 9.

1. È istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la commissione per la tutela della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari con il compito di esprimere su richiesta del Ministero parere sulle domande di riconoscimento.

2. La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero interessato, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Alle riunioni della commissione partecipano tre esperti di cui uno indicato dalla regione nella quale avviene la produzione del prodotto per il quale si chiede il riconoscimento.

2. Alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante della regione di provenienza del prodotto sul quale è chiesto il parere.